

Valutazioni sulla disciplina del ricongiungimento ed avvicinamento familiare alla luce della Circolare sui trasferimenti (n. 15098 del 30.11.1993).

- Nota in data 10.01.2006 della dott.ssa, giudice del Tribunale di

(Approvato dal C.P.O.M in data 19 luglio 2006)

Il Comitato per le pari opportunità ha deliberato di rispondere come segue al quesito avente ad oggetto la questione interpretativa concernente il diritto del magistrato separato affidatario della prole al riconoscimento dei punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare di cui al paragrafo X della circolare n. 15098 del 30.11.1993 e succ. mod..

La dott.ssa - giudice in servizio presso il Tribunale di, dopo aver esposto di essere *separata dal marito e affidataria dei figli*, residenti presso di lei in abitazione sita sede del marito separato, che invece presta servizio presso il Tribunale di - ha richiesto un parere al Comitato per le pari opportunità in merito alla riconoscibilità ai coniugi separati affidatari dei figli del punteggio previsto al paragrafo X punto 5 della circolare n. 15098 del 30.11.1993 e succ. mod, anche in considerazione del fatto che al menzionato punto 5 il riconoscimento del punteggio al genitore separato con prole è previsto in termini "facoltativi" e con esclusivo riguardo al comma 1.

La dott.ssa ha evidenziato che l'eventuale mancato riconoscimento del diritto al punteggio ai magistrati separati affidatari della prole che lavorano in sede diversa da quella dei figli e del coniuge separato lederebbe e porrebbe in situazione di disparità tali magistrati; la richiedente espone che una differenziazione tra la situazione del *separato* e del *non separato* sarebbe ingiustificata in considerazione della permanenza, anche in capo al *separato*, dei diritti e dei doveri dei genitori verso la prole. Dall'esigenza di ricostituzione del

nucleo familiare, tutelato dalla costituzione senza distinzione riguardo alla situazione di unione o separazione dei coniugi deriverebbe e la necessità imprescindibile di un trattamento non differenziato per i separati.

Riguardo alla questione del diritto del genitore separato al punteggio per il ricongiungimento questo comitato osserva quanto segue:

La disposizione di cui al paragrafo X riconosce il punteggio per la salvaguardia dell'unità familiare *“con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato”*.

In relazione a tale previsione è disposto che esso viene riconosciuto solo qualora il *coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località vicinore. Con modifica di circolare è stato specificato che l'avvicinamento deve avvenire con riguardo all'ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafico del coniuge.*

L'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo X presuppone dunque l'esistenza di un rapporto di coniugio con soggetto il quale svolga attività lavorativa pubblica o privata che gli impone la presenza in una determinata sede.

Gli ulteriori punteggi aggiuntivi previsti per i figli sono ancorati alla previsione del primo comma con la conseguenza che essi possono essere riconosciuti solo in aggiunta al punteggio del coniuge.

Il mancato riconoscimento del diritto al punteggio di cui al n. 1 ovvero di riavvicinamento al coniuge comporta l'impossibilità di ottenere il punteggio di riavvicinamento in ragione dei figli.

Il sistema di attribuzione del punteggio, così articolato, fonda la sua *ratio* nella necessità che il esso sia sempre ancorato ad un riferimento territoriale certo (sede di lavoro del coniuge) e che quindi tale riferimento territoriale sia sottratto ad un eventuale scelta arbitraria dal richiedente, il quale in mancanza di ragioni

specifiche di trasferimento presso una determinata sede, non può invocare alcun trattamento privilegiato.

Nella disciplina prevista dalla circolare sui trasferimenti la situazione del magistrato separato è considerato solo dalla disposizione di cui al punto 5 che stabilisce che *il punteggio aggiuntivo può essere riconosciuto anche per consentire il trasferimento di genitori separati, purchè residenti ad una distanza superiore ai 50 Km, onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.*

La disposizione in esame per il fatto che è finalizzata ad *agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli* appare riguardare esclusivamente la situazione del magistrato separato il quale non sia affidatario dei figli. Il magistrato separato affidatario dei figli ben potrebbe infatti esercitare i suoi diritti a prescindere dal luogo di residenza del coniuge separato non affidatario, trasferendo i figli presso la sede ove ha l'obbligo di residenza in ragione dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

La disposizione a salvaguardia del diritto al ricongiungimento del coniuge separato non affidatario introduce una tutela specifica in relazione al separato che determina la necessità che non si adotti un trattamento differenziato tra *separato affidatario* e *separato non affidatario*.

Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene che la disposizione di cui al comma 1 vada applicata indifferentemente a prescindere dallo stato di separazione o meno dei coniugi, così argomentando, come sopra osservato, anche in base a quanto stabilito al punto 5.

La questione evidenziata nel quesito circa l'utilizzo del sostantivo "diritto" al n.1 e del verbo "può" alla disposizione di cui al n. 5, non muta nella sostanza la situazione soggettiva del magistrato che richiede il punto aggiuntivo

sia nell'uno come nell'altro la situazione soggettiva del richiedente il punteggio è quella del diritto garantita dall'art. 30 della Costituzione.

Si osserva infine che la circolare omette di considerare la situazione dei magistrati divorziati ed in riferimento alla situazione si evidenzia che il divorzio non elimina i diritti ed i doveri di entrambi i genitori nei confronti dei figli e dunque che in riferimento ad essi il punteggio per il tramutamento dovrebbe comunque continuare ad essere ancorato alla sede della famiglia, sempre che comunque tale sede sia ancorata ad un dato certo onde evitare che la scelta della sede sia rimessa alla scelta del magistrato il quale in questo caso verrebbe privilegiato rispetto al magistrato non divorziato il cui punteggio per la prole continua ad essere ancorato alla sede ove il *coniuge svolge stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località viciniore.*

Per le ragioni esposte questo Comitato ritiene che in risposta al quesito proposto dalla dott.ssa possa affermarsi che il punteggio aggiuntivo di cui al paragrafo X punto 1 della circolare sui tramutamenti debba essere riconosciuto anche ai genitori affidatari dei figli quando essi siano residenti nella medesima sede ove *svolge stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località viciniore il coniuge separato.*